



MINUTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/PAS/14318.10171(1)

Roma, 20 OTT. 2006

OGGETTO: ~~Detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S..~~

Alla PREFETTURA – U.T.G. di

PADOVA

E, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Con nota n. prot. 15328.25402.2006/Area I<sup>^</sup> del 4 c.m., codesta Prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 T.U.L.P.S. - rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro - possa contestualmente autorizzare anche il *trasporto* delle cartucce stesse da parte dei predetti, che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.

Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 T.U.L.P.S. e 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S., possa altresì autorizzare il titolare al



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*trasporto* delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.

Pertanto, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla *detenzione* ed al *trasporto* di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171(1), del 1° ottobre 1992.

Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo *trasporto*, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle Forze di Polizia, un'iscrizione in corso di validità ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. .

Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al *trasporto* di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Cazzella)

PB/gp